



SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato il 27 giugno 2011 l'Avvocatura di Stato proponeva reclamo avverso il provvedimento del Tribunale di Catania del 10 giugno 2011 con il quale si riconosceva ai sensi dell'art. 30 Dlgs 286/1998 il diritto della reclamata al ricongiungimento familiare con il figlio minore.

Lamentava il ricorrente che il primo giudice aveva ritenuto irrilevante il fatto che ^{la} straniera si fosse interessata della pratica solo dopo otto mesi dalla sua apertura, che alla data di chiusura del procedimento amministrativo e cioè il 27 aprile 2010 la straniera non possedeva il requisito del reddito in quanto pur allegando un contratto di lavoro dal quale risultava un reddito di euro 750,00 mensili i contributi previdenziali attestavano un reddito effettivamente percepito di euro 3.926,00 annui; che non era stato provato lo stato di coniugio con [redacted] e nemmeno di reddito di quest'ultimo; che alla data del 3.1.2011 la reclamata risultava, dalla separata pratica per il rilascio del permesso di soggiorno, non svolgere attività lavorativa.

Si costituiva resistendo la reclamata, contestava la fondatezza del ricorso e ne chiedeva il rigetto, con vittoria di spese da distrarsi in favore del procuratore. [redacted]

All'udienza del 22 novembre 2012 sentite le parti ed il difensore del ricorrente ed il Procuratore Generale della Repubblica, la causa è stata posta in decisione.

RR

**MOTIVI DELLA DECISIONE**

Sul primo motivo di appello si osserva che correttamente il giudice di primo grado ha fatto riferimento ai requisiti di legge per ottenere il ricongiungimento familiare tra i quali non è prevista la decadenza dal diritto, né l'estinzione del procedimento, per il fatto che, inoltrata la domanda, si attenda, prima di mettere in mora l'ente pubblico inerte e che non ha provveduto ad esitare l'istanza nel tempo fissato dalla legge, un tempo più o meno lungo per sollecitare formalmente una risposta. Pertanto la circostanza che la reclamata abbia atteso otto mesi prima di mettere in mora il S.U.I di Catania con una lettera raccomandata tramite Avvocato non produce alcuna conseguenza sul diritto né sul procedimento: essa semmai evidenzia l'inerzia della pubblica amministrazione, il che, come correttamente ha osservato il giudice di primo grado, crea il presupposto perché intervenga il controllo giurisdizionale trattandosi di diritti della personalità e di tutela dei minori.

Quanto al secondo motivo di appello si osserva che il requisito di legge è la sussistenza di un reddito lecito minimo, si da assicurare un dignitoso sostentamento non solo al richiedente ma anche al familiare, e non già la regolarità della contribuzione previdenziale. La sussistenza di un reddito sufficiente è attestata dal contratto di lavoro: la circostanza che i contributi INPS siano di importo inferiore al reddito dichiarato non integra accertamento di un reddito inferiore a quello portato dal contratto di lavoro, ma semmai comporta delle sanzioni per il soggetto che, tenuto al versamento, non vi ha provveduto, essendo oltretutto onere del datore di lavoro domestico il

RR



versamento dei contributi. Quanto al resto la richiedente ha dimostrato la sussistenza degli altri requisiti e cioè la disponibilità di un alloggio e di permesso di soggiorno ed ha dichiarato ed allegato il reddito del coniuge, elemento comunque non indispensabile dal momento che ella da sola ha raggiunto i limiti di reddito richiesti, con riferimento all'anno considerato, per il ricongiungimento di un solo figlio, sicché è irrilevante che non abbia documentato il dichiarato lo stato di coniugio. Sussistendo queste condizioni il rilascio del nulla osta per il ricongiungimento costituiva un atto dovuto.

Infondato anche l'ulteriore motivo di appello e cioè la circostanza che la reclamata risulterebbe in data successiva alla presentazione della richiesta, nonché alla sua "chiusura" amministrativa, priva di reddito. In materia di rilascio di permesso di soggiorno e di ingresso di familiari, il requisito del possesso di un reddito minimo idoneo al sostentamento dello straniero e del di lui nucleo familiare costituisce un requisito soggettivo non eludibile, ma in siffatta materia si deve applicare il principio *tempus regit actum*, sicché il requisito reddituale deve essere posseduto e dimostrato alla data di adozione del provvedimento, e non assum^o rilievo il mutamento delle condizioni economiche dell'interessato in un periodo successivo. (cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, 23/03/2009, n. 1717). Pertanto anche a volere spostare il momento dell'accertamento del diritto alla sentenza di primo grado, e non già al diniego della pubblica amministrazione, o meglio allo scadere della *spatium deliberandi* dato alla autorità amministrativa competente, deve rilevarsi che l'accertamento della sussistenza del requisito reddituale è avvenuto alla stregua del dato



disponibile, mentre, correttamente, il giudice di primo grado ha ritenuto che non potesse determinarsi *ex ante* quale sarebbe stato il reddito per l'intero anno 2011. La circostanza che alla data del 1.2.2011 la reclamata fosse alla ricerca di un lavoro non è di per sé un dato univocamente negativo, considerata anche la tipica mobilità di questo segmento del mercato del lavoro.

Ne consegue il rigetto del reclamo e la conferma del provvedimento impugnato

Le spese del secondo grado di giudizio seguono la soccombenza dell'appellante, con distrazione in favore del procuratore anticipatario. Le spese si liquidano in applicazione dall'art. 9 del D.L. 1/2012 convertito in legge 27/2012 e del D.M. n. 140 del 20 luglio 2012 pubblicato in G.U. 22 agosto 2012 e pertanto applicabile, in virtù della norma transitoria contenuta nell'art. 41 al presente processo (Cass. sez. un. 17406/2012). La controversia può essere considerata di valore indeterminabile, in assenza della fase istruttoria. Tenendo conto dell'oggetto della stessa può essere applicata la riduzione massima, e pertanto le spese si liquidano in euro 600,00 per la fase di studio, euro 300,00 per la fase introduttiva, euro 750,00 per la fase decisoria, aumentato del 20% per il patrocinio innanzi alla Corte e quindi in complessivi euro 1.980,00, oltre IVA e CPA

P. Q. M.

La Corte rigetta il reclamo proposto dal Ministero dell'Interno in persona del ^{Ministro} ~~Ministro~~ pro tempore e per l'effetto conferma il provvedimento emesso dal Tribunale di Catania in data 10.6.2011

Lo

RR

CORTE D'APPELLO DI CATANIA



Condanna il Ministero dell'Interno alle spese del giudizio che liquida quindi in euro 600,00 per la fase di studio, euro 300,00 per la fase introduttiva, euro 750,00 per la fase decisoria, aumentato del 20% per il patrocinio innanzi alla Corte e quindi in complessivi euro 1.980,00, oltre IVA e CPA, spese distratte in favore dell'avv. Alessandro Schinco

Così deciso in Catania, camera di consiglio del 6 dicembre 2012 (C.12.292) *flr*

IL CONSIGLIERE EST.

IL PRESIDENTE

dott. Rita Russo

dott. Pietro Zappia

R Russo

P Zappia

Depositata nella Cancelleria
della Corte d'Appello di Catania
oggi 19-12-2012

IL CANCELLIERE *flr*

VISTO
27 DIC. 2012
L. *flr* (Salvo e Scabia)

IL CANCELLIERE
RETTORE

Compl. tenuto conto che gli uffici di cui si tratta non hanno
risorse e a chiunque spetti il compito di organizzazione
il personale, di F.M. di cui si tratta, e non gli
uffici della forza pubblica, si deve provvedere quando ne
è necessario.

Il quale spedisce in forma esecutiva che si ritenga
dell'atto del Sig. Avv. *Alessandro Schinco*

Catania 28-12-2012



IL CANCELLIERE
RETTORE *flr*
C. 12.292